

## Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

### "ECOVOLONTARI RIVALTESI ODV"

#### **Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede**

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'Organizzazione di Volontariato ECOVOLONTARI RIVALTESI siglabile negli atti " E.R. ODV"
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rivalta di Torino – Via Benvenuto Cellini 17. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 11.

#### **Art. 2 – Scopi e finalità**

L'ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla tutela delle speci animale e vegetale;
- intervenire nel campo dell'educazione e della didattica per sviluppare nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e stabilire un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- promuovere ed estendere il concetto di mobilità sostenibile;

#### **Art. 3 – Attività**

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - lett. E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n° 281;
  - lett. I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:
  - realizzare laboratori ed iniziative di educazione ambientale per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
  - realizzare incontri, seminari, conferenze sul territorio al fine di sensibilizzare la collettività sulle tematiche ambientali;
  - produrre e diffondere materiale informativo attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione permesso, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi per promuovere la conoscenza delle problematiche ambientali e per modificare i comportamenti dell'uomo nell'interesse dell'ambiente;
  - organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi attività quali gite, escursioni e visite guidate per estendere il concetto di mobilità sostenibile in alcune zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;



*[Handwritten signature in green ink]*

- promuovere il consumo di prodotti agricoli biologici, naturali ed eco compatibili attraverso la diffusione del materiale informativo in possesso;
  - elaborare soluzioni per il ripristino e il recupero ambientale di aree urbane e di aree degradate da abbandono rifiuti, anche attraverso la stipula di eventuali contratti o convenzioni con enti preposti;
  - collaborare con gli Enti pubblici e privati e con le associazioni del territorio che perseguono scopi e finalità analoghe.
- 3) Le attività precedentemente indicate sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  - 4) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  - 5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
  - 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
  - 7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).
  - 8) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
  - 9) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..
  - 10) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività:
  - a) quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi ( ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.)
  - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
  - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (purchè lo statuto lo consenta
  - h) e siano secondarie e strumentali.)
- 3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e

14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato,

- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 – Soci**

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.  
Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, rispettando il presente Statuto e suddividendosi in : soci volontari effettivi e soci simpatizzanti.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione**

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ed annotata nel libro degli associati.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) IL Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
  - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.



## **Art. 7 – Doveri e diritti dei soci**

- 1) Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività in modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - o di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
    - o di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - o se maggiorenni, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
    - o di consultare i libri sociali negli orari concordati con il Presidente dell'ODV, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
  - b) I soci sono obbligati:
    - . all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    - . a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
    - . al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art. 8 – Organi dell'ODV**

- 1) Sono organi dell'ODV:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio Arbitrale.

## **Art. 9 – Assemblea dei Soci**


- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV; regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.



- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10 – Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - b) discute ed approva i programmi di attività;
  - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Arbitrale, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - i) delibera sull'esclusione dei soci;
  - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
  - m) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.




### **Art. 11 – Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza , in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

### **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque consiglieri scelti fra i soci . Rimangono in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di dieci mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.  
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendolo Consiglio Direttivo:
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata nella successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvedere alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.;
  - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;



- g) ha la facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci con le modalità indicate nell'art. 7 del presente Statuto.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14) avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 13 – Il Presidente**

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 14 – Il Vicepresidente**

Al Vicepresidente eletto dall'Assemblea spetta la sostituzione del Presidente in tutte le sue funzioni nel caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 15 – Il Collegio Arbitrale**

- 1) Il Collegio Arbitrale è formato da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a tre. I membri del Collegio Arbitrale sono eletti dall'Assemblea e rimangono in carica due anni; sono rieleggibili per più mandati.
- 2) Il Collegio Arbitrale ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'Associazione,

- 3) Possono far parte del Collegio Arbitrale esclusivamente gli associati.

#### **Art. 16 – Il Presidente onorario**

- 1) Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

#### **Art. 17 – Libri sociali**

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- 1) Il libro dei soci;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- 4) E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **Art. 18 Scioglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n° 117/2017 e ss.mm.ii.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n° 117/2017 e ss.mm.ii.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (ETS) o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 19 – Norme finali**

- 1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, con particolare riferimento all'art. 2373, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

*Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017 e art.26 D.lgs. 105/2018*

*Gabriella Vito*  
*Positiva Ente*  
*Paolo M. L.*